ITALY

Tribunale consolare
(Istanbul)

I conflitti di legislazione
e gli alimenti dovuti al
figlio naturale da succession
e italiana in Turchia 1902

Giulio Menzinger di Preussenthal
Console Aggiunto
Presidente del Tribunale Consolare per l'Italia
in Costantinopoli

I CONFLITTI DI LEGISLAZIONE

E

GLI ALIMENTI DOVUTI AL FIGLIO NATURALE
DA SUCCESSIONE ITALIANA
IN TURCHIA

(SENTENZA DEL TRIBUNALE CONSOLARE)

(Estratto dalla *Rivista di Diritto internazionale e di legislazione comparata*
Anno V. fasc. IV-VI)

NAPOLI
Stab. Tip. di G. Cozzolino & C.
Pignatelli, n. 48
1902

LUCCHINI

DEC. 20, 1930

COPIA

OMISSIS

Il Tribunale Consolare per l'Italia in Costantinopoli

COMPOSTO DAI SIGNORI

1.° MENZINGER DI PREUSSENTHAL AVV. GIULIO, Console Aggiunto, Presidente estensore;
2.° BARBORO CAV. CESARE } giudici coloniali
3.° ZANOTTI SIG. ANGELO }

à resa la seguente sentenza nella causa civile, discussa alle udienze dei giorni 14, 15 e 16 Aprile 1902,

TRA

La sig.ª Euridice Caramanlaki-Costantinides, suddita ottomana,

qual madre dei minori Alessandro e Giorgio Caramanlaki-Costantinides, rappresentata dagli Avv. Comm. Giovanni Rosasco e Giorgio Chabert

E

La Successione del Comm. Paolo Stefanovich-Schilizzi, suddito italiano,

in persona dell'erede presunto ed esecutore testamentario, sig. Giovanni Stefanovich-Schilizzi, *suddito inglese*, rappresentato dall'avv. F. Lewis Mizzi.

Conclusioni all'udienza: *omissis*...

QUESTIONI

Omissis.

1ª « Qual'è l'indole vera dell'istituita azione ed in quali limiti « va essa intesa e ridotta allo stato attuale della legislazione ita- « liana circa le indagini di paternità?

2ª « Il diritto a pensione alimentare concesso ai figli naturali « di un italiano nella ipotesi stabilita dal concordato disposto dagli « articoli 193 e 752 cod. civile deve intendersi di sua natura riguar- « dare un interesse d'ordine pubblico?

3ª « Nell'affermativa della precedente, ove siavi conflitto fra « questa nostra legge nazionale e quella dello straniero reclamante

« può il giudice italiano negare a costui gli alimenti invocati, sol
« perchè non consentitigli dallo statuto personale che gli è proprio?

4ª « Nella negativa della precedente debbono respingersi le
« due pregiudiziali del convenuto circa la carenza di diritto e la
« incapacità dell'attrice signora Caramanlaki a stare in giudizio
« pei figliuoli minori, se, come per lui stesso si afferma, le vien
« negata dalle loro autorità nazionali quell'autorizzazione che per
« le nostre leggi non è necessaria?

5ª « E deve respingersi del pari l'eccezione d'incompetenza di
« questa giurisdizione consolare, che si vorrebbe fondata sul di-
« sposto dello art. 79 della vigente legge consolare?

6ª « In fatto *risulta esplicita*, secondo il voto della legge,
« dalle 99 lettere esibite del defunto Comm. Paolo Stefanovich
« quell'affermazione di paternità di che nel numero 3º del suac-
« cennato articolo 193?

7ª « Nell'affermativa, ed avuto riguardo alle attività ingenti
« della successione, deve, e con quali norme, farsi dritto alla chiesta
« pensione alimentare ed alle altre istanze e cautele richieste con-
« tro lo erede testamentario straniero?

8ª « Che per le spese e la clausola? »

« Ritenuto in fatto; — che per la signora Euridice Caramanlaki, suddita ottomana, con ricorso dei 26 scorso dicembre negli indicati nomi e qualità, assumendosi dalla sua unione naturale col Comm. Paolo Stefanovich Schilizzi, suddito italiano, morto in questa città il 5 settembre precedente, esserle nati i suoi due figli Alessandro di anni 13 e Giorgio di 12, aver quegli sempre largamente provveduto in vita al loro sostentamento, risultarne esplicita la paternità da 99 lettere esibite, si faceva istanza perchè, previa citazione innanzi questo Collegio della successione del defunto in persona del presunto erede, il fratello signor Giovanni, suddito inglese, qui rappresentato per procura, si fosse, con sentenza provvisoriamente eseguibile, dichiarato aver essi dritto, *uti filî*, a quote ereditarie sul vistoso patrimonio del defunto; subordinatamente se ne fosse condannata l'eredità a corrispondere loro a titolo di alimenti una pensione annua non inferiore a lire sterline mille per ciascuno vita naturale durante, designandosi all'uopo, coi necessari vincoli e cautele, una parte dei beni ereditari, ed in ogni caso nominandosi persona atta ad amministrarli e conservarli in attesa dei definitivi provvedimenti ulteriori e con la rivalsa delle spese del giudizio:

« Che a propria volta pel convenuto assumevasi: risultare dagli esibiti atti di battesimo dei due minori il loro stato di figli legittimi dell'attrice e di tal Giovanni Costantinides e, con esso, la loro nazionalità ottomana; poter questa occorrendo risultare anche da dichiarazione fattane nell' apposito registro pubblico; non potersi contro quegli atti opporre la inesistenza del Costantinides; dover perciò la legge del patriarcato greco o quella ottomana costituire il loro statuto personale; derivarne da un canto la impossibilità, per assoluto divieto, di ogni azione d'indagine di paternità od alimentaria contro il defunto suo autore Paolo Stefanovich, dall'altro l'assoluta incapacità della attrice a rappresentarli a questo obbietto in giudizio senza autorizzazione del patriarcato stesso, che, pur domandata, le sarebbe per l' accennato divieto negata; e se ne conchiudeva in linea pregiudiziale che lo si dovesse assolvere dal giudizio:

« Che, ritenutosi dal presidente non fosse opportuno scindere l'esame delle questioni pregiudiziali succennate dal complesso della contestazione che le involgeva, pel convenuto medesimo si eccepiva ancora la incompetenza di questo Tribunale Consolare a decidere delle questioni di stato che la contestazione stessa importava, pel divieto espresso dall'art. 79 vigente legge Consolare che le riserva ai tribunali dello stato e per non potersi nella specie quella questione incidentalmente trattare e risolvere; e nel merito doversi rigettare la istanza principale dell' attrice pel divieto d'ogni indagine sulla paternità e difetto di riconoscimento da parte del preteso padre; doversene rigettare parimenti l' istanza per gli alimenti sia per non concorrere in quelle lettere prodotte la esplicita dichiarazione di paternità voluta dal numero 3' dell'invocato articolo 193, sia per non essere in ogni caso la relativa sanzione applicabile che ai soli figli adulterini od incestuosi non pure a quelli che, pur essendo riconoscibili, non furon di fatto nelle forme di legge riconosciuti dal preteso padre:

« Che finalmente, dopo essersi per l'attrice all'udienza respinta l' offerta, propostale in transazione anche di questo giudizio, della somma di lire turche 17,500 (pari a lire italiane 402,500 circa), che essa in proprio nome reclamava in separato giudizio, non ancora definito in virtù di una dichiarazione di credito rilasciatale dal defunto e contestatale del pari dal presunto erede convenuto, per le parti venivano dai loro egregi procuratori largamente discusse in tre successive udienze, con forme ed argomenti davvero mirabili, le ragioni e le prove *hinc inde* prodotte a sostegno dei rispettivi

assunti; in seguito di che con le comparse esibite e con successive memorie difensionali si conchiudeva come sopra trovasi trascritto:

Sulle prime cinque questioni.

« Si osserva che, se in apparenza gravi e fondate sul più stretto rigor logico e giuridico insieme si manifestano a prima vista le dotte argomentazioni opposte dalla difesa del convenuto a sostegno delle prodotte eccezioni pregiudiziali e d' incompetenza, non è men vero però che, sol che si circoscriva nei suoi veri limiti l'azione dell'attrice, in tali cioè che possa darlesi ingresso ed efficacia in giudizio senza urtare nel divieto delle indagini di paternità sanzionato dalla legge vigente, esse non reggano: e l'una dopo l'altra debbano cedere di fronte alle due proposizioni seguenti, che basta enunciare per risolverle:

« 1.° *È di ragione sociale, e s' attiene ad altissimo interesse d'ordine pubblico ed al buon costume, che di fronte all'affermazione della paternità nei casi previsti dall'articolo 193 cod. civ. stia per l'italiano l'obbligo imprescindibile degli alimenti verso la prole, quale che questa fosse e senza alcun riguardo a barriere di nazionalità, stato o famiglia.*

« 2.° *Pel nostro sistema di dritto internazionale privato lo statuto personale allo straniero reclamante non può, non deve nel conflitto ritorcerglisi contro per negargli i beneficii di quel dritto,* « IN NESSUN CASO LE LEGGI, GLI ATTI.... *etc.....* DI UN PAESE STRANIERO « POTENDO DEROGARE ALLE NOSTRE LEGGI PROIBITIVE, NÈ ALLE LEGGI « RIGUARDANTI IN QUALSIASI MODO L' ORDINE PUBBLICO ED IL BUON « COSTUME » (articoli 6 a 12 disp. preliminari c. c., 3 codice detto).

« Nei principii infatti che in cotali due proposizioni si comprendono, e principalmente in quelli della prima, d'onde l'altra quasi corollario deriva, possono dirsi ormai informati, nella evoluzione diuturna del pensiero giuridico attraverso le molteplici e varie vicende della vita e dei rapporti ed aspirazioni sociali, il momento attuale, l'ultima tappa della giurisprudenza nella ormai vecchia ma pur sempre ardente contesa fra gl'interessi del figlio reietto, l'egoismo del genitore colpevole, le leggi insufficienti, la società parziale o indifferente.

« E mai forse cammino fu di questo più provvido e fecondo di bene, se la legge armonizzando col sentimento ed i rigori di quella temperando con le giuste concessioni alla progredita coscienza sociale, potette esso preludere a quella salutare riforma di cui lo stesso legislatore del 1865 avea intravista la necessità.

« La legge, afferma l'immortale autore dello « *Spirito del* « *dritto Romano* », è di sua natura stazionaria ; la vita progredisce « sempre. Qualunque sia l'armonia che abbia regnato tra la legge « e la vita, il momento fatale arriva in cui tale accordo cessa , e « la legge diviene o incompatibile o insufficiente. Abrogarla è presto « detto. Ma la saggezza del giureconsulto trova una soluzione di- « versa. Conservare la legge, tentare di farne sparire o diminuire « gli inconvenienti ». *Ubi eadem legis ratio, ibi idem jus statuere oportet* (Legge 32 Dig. ad L. Aq.).

« Ed è questo che fu fatto dalla giurisprudenza costante del nostro paese; costante e fermatasi ormai così, salvo non valutabili eccezioni, che quasi or possa dirsi dagli interpreti più pedanti ad unico, ostinato argomento della tesi men seguita , che siasi quella sostituita alla legge in nome del pensiero del legislatore.

« Fu per fermo , come più sopra accennavasi , lo stesso legislatore del 1865 che, non includendo nel vigente articolo 189 per lieve maggioranza il terzo dei casi ammessi dall'art. 185 del Codice Albertino per consentire eccezionalmente le indagini sulla paternità, quello cioè della paternità risultante da esplicita dichiarazione scritta dei genitori , e comprendendolo invece , *in forma volutamente ambigua*, ai soli effetti degli alimenti nel n.° 3.° dell'art. 193, ammise e manifestò che l'ultima parola sulla fin d'allora *vexata quaestio* non si fosse ancor detta.

« Leggesi così nella relazione Vacca al Re :

« S'interroghi accuratamente lo stato dell'opinione pubblica in « Italia, si faccia della questione argomento di nuove indagini e « di nuovi studi e poi, se vuolsi, si rechi di nuovo innanzi al po- « tere legislativo una questione sì ponderosa e che investe sì « grandi interessi sociali. Avremo allora una soluzione più matura, « più rispettata e più autorevole del gran problema ».

« E nella relazione senatoriale Vigliani , a riguardo di quello stesso numero 3° dello art. 193, che i precedenti progetti Cassinis, Pisanelli e Minghetti aveano a vicenda accettato o respinto anche limitatamente ai soli alimenti, si aggiunge quasi a ratificazione e incoraggiamento del cammino già percorso e di quello ancora da percorrere in proposito dalla giurisprudenza:

« Non si tratta del resto *di tutti gli effetti* di un riconosci- « mento: ma si tratta del solo dritto sacro degli alimenti , verso « il quale la legge non può non mostrarsi assai indulgente.

« *A questa compassionevole eccezione la giurisprudenza dei ma-*

« *gistrati già si è mostrata molto propensa anche là dov'essa non si* « *trova scritta nella legge.* »

« E quel terzo comma divenne legge scritta; e le successive più benigne interpretazioni ed applicazioni del giudice permisero che in Italia apparisse meno urgente la preconizzata riforma di quello, risparmiandole, non ostante il vaticinio del suo autore, di meritare ancora una volta la sublime invettiva del nostro Divino Poeta: chè fra « *l'ottobre* » e « *il mezzo novembre* » è ormai per volgere il mezzo secolo!

*
* *

« Senonchè in cosiffatti precedenti legislativi son pur segnate le colonne d'Ercole per ogni altra men che rigorosa interpretazione del divieto espresso d'ogni indagine di paternità fuor dei due casi di stupro e ratto nelle condizioni indicate nello art. 189.

« Se dunque, come nella specie che ne occupa, non fuvvi riconoscimento nell'atto di nascita o per atto autentico, e se in quell'art. 189 non fu, agli effetti della dichiarazione giudiziale di paternità, voluto includere anche quel terzo comma dell' art. 185 Codice Albertino, concedente l'indagine dopo esplicita dichiarazione di paternità per scrittura privata, non potrebbe allo stato attuale della legislazione argomentarsi dall'art. 193 per estenderne la portata contro un tassativo divieto della stessa legge, e quelle indagini permettere; nè altrimenti consentire si potrebbero a quella specie di confessione di paternità, per quanto spontanea altrettanto non formale e spesso involontaria, gli effetti stessi del non fatto e forse non voluto riconoscimento (articolo 4 dispos. prel. codice civile).

« Ed è però appunto che ormai concordano scuola e giurisprudenza nel ritenere che quell'esplicita dichiarazione per iscritto valga soltanto per accertamento di un fatto, che determina una presunzione, quella della generazione; donde, *pietatis causa*, per legge di natura l'obbligo degli alimenti.

« Ed è anche per ciò che per essa nulla altro può aggiungere nè togliere al suo stato d'origine il figlio che l'invoca: nè il nome, nè famiglia, nè parentela, nè tutela, nè protezione, nè successione, nè la stessa nazionalità.

« *Egli ha trovato il genitore; non il padre.*

« E, se questo non ha, e quegli non lo riconosca legalmente, resterà *d'ignoti*.

« Se invece, come per la più comune delle ipotesi prevista dagli articoli 189 e 190 cod. civ. lo ha anche, *un padre*, per legittime e provate nozze della madre, ne conserva lo stato ed il nome; nè può dimetterlo, nè può esimersi dai doveri che gliene derivano per legge verso di lui; come a sua volta non potrebbe questi disconoscerlo anche quando con la dichiarazione del genitore concorresse la confessione della madre ed il provato adulterio, se non concorrano termini e condizioni che non è quì il caso di accennare (articoli 159 e seg., 165 e seg., 173, 184 a 187, 193, 220 e seg. c. c.).

« La legge insomma non ammette quale complesso di rapporti di parentela capace di indurre dritti ed obbligazioni che uno *stato di filiazione legittima,* od *uno stato di filiazione naturale riconosciuta.*

« Non v'ha possibilità di *stato di filiazione non riconosciuta*, come non ve n'ha di *filiazione adulterina od incestuosa.*

« Queste tre condizioni non importano che *pietatis causa*, e per solo vincolo di sangue, senz'alcuna reciprocità, il solo dritto agli alimenti dal genitore o dal patrimonio di lui.

« Che se è così, come non pare si possa dubitare, ne consegue nel caso concreto che, ridotti per forza del divieto di legge i limiti della contestazione ad un'indagine, il cui risultato pei due figliuoli dell'attrice non può importar per nulla affatto a cambiamento del loro stato civile, e nulla rilevando al solo fine della pretesa pensione alimentare che essi siano nati dalla loro madre nubile, come questa assume o dalle legittime e molto discutibili nozze di questa con un Giovanni Costantinides assente, morto, od inesistente, nulla rilevi del pari di seguir le parti nell' industre lavorio d'analisi che, secondo il loro vario interesse, in fatto delle risultanze apparenti dei due certificati di battesimo in prima e seconda edizione, di quelle dei diversi certificati di stato libero della Caramanlaki, delle circolari, proibizioni e pareri più o meno energici ed opportuni del patriarcato, delle lettere infine dello Stefanovich defunto circa quel personaggio, che si vuole in viaggio o morto a seconda del bisogno.

« Essi provano soltanto, quei diversi documenti, una ben nota e non edificante verità: come, cioè, più che altrove, sotto questo bel cielo orientale, *tutto* renda possibile la irresponsabilità che de-

riva dal simultaneo, disarmonico coesistere di tante e sì diverse popolazioni, leggi, usi e costumi: *tutto*, fino quei matrimonii fra persone già coniugate o di pari sesso di che nella ricordata deposizione in causa Borg; *tutto*, fino a render marito, padre e forse morto chi potrebbe forse non essere mai nato!

« E' bene dunque che nè principalmente nè tampoco incidentalmente sia chiamato, ai fini della causa presente, questo Tribunale a decidere dello Stato Civile dei reclamanti; pel che ogni loro dritto od azione innanzi a chi e come di giustizia non resta pregiudicato.

« Le parti la giustizia e l'interesse pubblico in attesa che fruttino maggior ossequio presso cui spetta le provvide circolari e disposizioni delle diverse autorità preposte a così grave e delicato ufficio, non avran nulla a perdervi.

*
* *

« Restino pertanto i reclamanti quali appariscono, *rayah* della nazione greco-ottomana; sian pur essi, come si afferma, così iscritti in questo pubblico registro di nazionalità ottomana; occorre solo a compiere la disamina delle due eccezioni pregiudiziali di carenza di diritto ed azione loro opposte dalla difesa del convenuto il valutare se basti invocare, come si fa, il solo articolo delle disposizioni preliminari del nostro codice e le leggi di questo patriarcato Ecumenico di dritto Bizantino o Musulmano, per dire agli attori: « pel « vostro statuto personale vostra madre non può rappresentarvi: « nè essa nè voi avete possibilità di stare in giudizio senza spe- « ciale autorizzazione; ma questa non vi sarà mai concessa perchè « le vostre leggi vi negano il diritto e l'azione sia per ricerca di « paternità sia per pensione alimentare, dunque la vostra azione « è affatto improponibile e va respinta! ».

« Ed occorre altresì di valutare se per virtù di cosiffatto ragionamento altrettanto logico e giuridico insieme data la premessa, possa *in nome di legge italiana* sostenersi *innanzi a tribunali italiani* che *il figlio d'un nazionale* abbia oppur non dritto agli alimenti, che vuol dir vita, e possa ovver non costringervi l'italiano che lo mise al mondo a seconda che questi, colpevole sempre, sia stato meno o più prudente nella scelta della nazionalità della madre!

« Stridente, come si vede, e gravido di serie conseguenze il conflitto.

« Inumane, incivili le risoluzioni che in nome dei benefici di un dritto, quello allo statuto personale, si finirebbero coll'imporre alla persona stessa che se ne volle avvantaggiare. Tali insomma che, se non ve ne fosse il mezzo anche nella parola chiara, non equivoca della nostra legge, bisognerebbe cercarla nel pensiero del legislatore, magari crearla una men barbara soluzione.

« Ma egli è che a risolvere l' apparente conflitto basta premettere a base del ragionamento non il solo articolo 6 delle invocate disposizioni preliminari del nostro Codice ma tutto il complesso di quel monumento di liberale sapienza giuridica che è il sistema del dritto internazionale privato inaugurato fra le nazioni civili dal nostro codice.

« Basta non dimenticare che quelle disposizioni preliminari si chiudono coll'articolo 12 che espressamente sancisce che « *nono-* « *stante le disposizioni degli articoli precedenti*, *in nessun caso le* « *leggi*, *gli atti e le sentenze di un paese straniero... potranno dero-* « *gare* alle leggi proibitive dal Regno che concernono le persone, i « beni o gli atti, *nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'or-* « *dine pubblico ed il buon costume* ». Ed è appena mestieri di tener presente l'articolo 3° del Codice stesso pel quale: « *Lo straniero è ammesso a godere dei dritti civili attribuiti ai cittadini* ».

« Che se indiscutibilmente l'obbligo degli alimenti in quei casi fu voluto dal nostro legislatore sul riflesso fra l'altro che « *la paternità impone alla legge di natura l'obbligazione degli alimenti*, *e la legge di natura è la fonte precipua del dritto comune*, se l' averlo imposto senza reciprocità in quei casi al genitore è per lui, presunto in colpa, sanzione, e freno per la società a tutela del buon costume, oltre che pietà doverosa per l'infelice posto al mondo, se non è men vero oggidì, come in antico e sempre, che « *necare videtur non tantum is qui partum perfocat*, *sed et is qui abicit et qui alimenta denegat*, (L. 5 Dig. De agn. et. alen. lib.) », ne consegue che non possa, non debba quel conflitto risolversi che nel senso della seconda proposizione sopraccennata in principio.

« *La division de l'humanité en nations* (scrive il Laurent, Droit Civil International vol. 2°, facendo autorevolmente il miglior commento a quel nostro sistema) « *n'empèche point que les citoyens des* « *divers Etats restent hommes*, *et que partout ils soient reconnus* « *comme tels avec leur personnalité nationale. Telle est la grande* « *idée que les italiens ont apportée au monde après avoir reconquit* « *leur nationalité. C'est, leur titre de gloire et c'est un devoir pour*

« *nous tous, qui profitons de la rèvolution inaugurée par lui, de lui*
« *en témoigner notre reconnaissance.*

« *Il n'y a plus d'étrangers en Italie; si nos intérêts au nos plai-*
« *sirs nous y appellent nous y sommes traités comme les italiens eux*
« *mêmes.*

« E più innanzi il medesimo autore: « *Le code italien ne parle*
« *pas de nationaux, il parle des personnes en général; c'est à dire*
« *de tout homme* À QUELQUE NATION QU'IL APPARTIENNE. C'est sur
« le terrain du droit privé ce que la célébre dèclaration du 1789
« ètait sur le terrain du droit public: LA CONSÉCRATION DES DROITS
« DE L'HOMME COMME TEL. »

« Parole d'oro che con cavalleresca generosità di Maestro scolpiscono il carattere e merito precipuo del pensiero legislativo italiano in questi rapporti di dritto internazionale privato.

***

« E, se è così, come è certo per le accennate disposizioni di legge, mal s'invocherebbero per indurne in contraria sentenza le diverse men liberali opinioni della dottrina straniera o della giurisprudenza delle altre nazioni al riguardo in casi analoghi.

« Poichè da un canto quei casi furon ben diversi da quello che ne occupa: ed era logico dar la preferenza allo statuto personale del reclamante anzichè a quello del genitore quando quest'ultimo trovavasi in opposizione di una legge patria proibitiva; dallo altro sia da osservare che essendo stato il legislatore italiano il primo, come si vide, nel nuovo più liberale indirizzo, non sia a meravigliare che la dottrina e giurisprudenza straniera si trovino nel conflitto in diverso punto di vista e pervengano a diverso risultato od a principi apparentemente contrari.

« Per noi, se non pur la giurisprudenza per la non frequenza del caso, sta ormai la concorde dottrina che par bene riassunta dal Ricci così:

« *Rintracciando il figlio i suoi genitori, che cosa si propone*
« *esso di conseguire? Null'altro se non costringere i medesimi nelle*
« *vie giudiziali all'adempimento dei propri doveri.*

« *Ma questi doveri non son forse determinati dalla legge del*
« *luogo cui il genitore appartiene? Trattandosi di leggi attinenti*
« *allo stato delle persone, non può ricorrersi ad altra legge che a*
« *quella che è personale in riguardo alla persona da cui l'adempi-*

« *mento della obbligazione si reclama* » (vol. 1.° Titolo 5.° pagina 297).

« Alle quali considerazioni basta aggiungere che ciò tanto di più va fatto in quanto si tratti di *concedere*, non *negare*, un dritto; e la garanzia accordata agli stranieri di giovarsi del loro statuto personale non può ritorcersi in danno loro per contestare o semplicemente menomare l'esperimento di un dritto che agli altri cittadini, ai quali son parificati, è concesso e che per giunta s'attiene a ragioni di così alto interesse sociale. (arg. art. 3, 6, 12, disp. prel. 3, 193 C. C.

*
* *

« Ma, si ribatte per ultimo dalla difesa del convenuto, posto pur il dritto manca nell'attrice l' azione, la capacità di farlo valere in giudizio; in quanto, suddita ottomana, se non pur maritata, anzi più ancora se non maritata, non può come reproba rappresentare i figliuoli; suddita *rayah*, non lo potrebbe del pari senza speciale autorizzazione del suo patriarcato ecumenico. E l'art. 36 c. p. c. non può mettersi da banda troppo facilmente.

« Senonchè si affretta la difesa del convenuto ad aggiungere, a conferma maggiore del suo assunto, circostanza che per la manifesta petizione di principio che conterrebbe a fronte del dritto potenzialmente ammesso, dà il miglior argomento per dover l'assunto stesso respingere.

« Assume essa infatti che non solo non ha in atto, l'attrice, quella capacità, ma non potrebb'essere mai più questa a lei od ai figliuoli conferita dalle loro autorità (le quali, aggiunge, gliela negarono a ragione) sol perchè *vietata ogni autorizzazione di rappresentar figli minori in una causa di riconoscimento ed alimenti assolutamente impossibile secondo le leggi dello statuto personale dell'Euridice e dei suoi figli.*

« Dunque: impossibilità assoluta, non relativa, di far valer quel dritto in giudizio fino a raggiunta maggiore età, che si confonde con la negazione del dritto stesso: la quale, come si vide, non può per le leggi nostre d'ordine pubblico essere ammessa.

« Ma, se per queste ragioni si affermò il dritto e ne risulti la necessità, sarebbe incivile negar l'azione per una pretesa incapacità affatto inesistente secondo le leggi nostre e che in ogni caso non sarebbe d'ordine assoluto.

« La questione di forma ucciderebbe la sostanza; e, portata alle sue ultime conseguenze, potrebbe menare, giacchè si versa in tema di alimenti, e di paternità, fino all'assurdo di negare al figlio d'un italiano, che nei casi consentiti potrebbe forse facilmente provare di esserlo, nonchè di conseguir questo suo dritto, ma fin le fonti stesse della vita, sol perchè, apparendo per legge (articolo 7 c. c.) ancora straniero di fronte al padre ignoto, non trovi per la sua legge personale (articolo 6 disp. prel.) quella rappresentanza confacente al suo stato.

« Non può dunque altrimenti essere eliminata nel caso concreto la stridente contradizione che integrando la capacità del figlio con lo statuto personale proprio al padre convenuto.

« Nè di ciò potrà costui dolersi sia perchè tratterebbesi in ogni più dannata ipotesi per l'attore minore di una nullità relativa, non assoluta, e tale che, mentre non può essere opposta da altro che l'incapace, sarebbe sempre sanabile in *progressu temporis;* sia perchè, la capacità essendo in atto concessa in dipendenza del dritto, non potrebbe l'una impugnare quando che sia il minore senza far cader l'altro; ed in tal caso il temuto danno si muterebbe in beneficio pel convenuto: chè suonerebbe esso non onere ma liberazione dell'obbligazione contestata.

*
* *

« Resterebbe, ultimo apparente ostacolo, il dubbio che, risultando dagli atti di battesimo dei due minori il loro stato di figli anche di un Jean Çostantinides, con o senza legittime nozze, e permanendo, come si vide, cosiffatto loro stato civile immutato senza che fosse provato se inesistente, morto od assente il Costantinides, non debba per questa via almeno ritrovare ingresso l'eccepita incapacità.

« Ma potrebbe mai, data l' ipotesi, presumersi efficace, giuridico, legale l'esereizio di una potestà paterna qualsiasi o di una tutela legale soltanto per venire affermando in giudizio, come il Costantinides dovrebbe fare pei suoi figli naturali o legittimi, che non lui ma altri ne fosse il genitore?

« Non sarebbe evidente, oltre che mostruosamente immorale il conflitto?

« E potrebb'esso permanere un sol momento, sol che si manifestasse soltanto, nonchè per le nostre leggi, per quelle altresì del men civile paese del mondo?

« D'altronde pel nostro sistema di procedimento, sol che si manifestino questi od altri simili conflitti non altrimenti risolubili, è la stessa autorità giudiziaria innanzi a cui essi si manifestino che li risolve supplendo al manco di autorizzazione, se dal caso, col conferirla alla donna maritata, al manco di capacità con la designazione di un curatore speciale, e, caso molto analogo a questo, appunto il curatore speciale nominando ai figliuoli se il padre non voglia, *o non possa* soltanto, accettare una eredità lor devoluta.

« Se dunque voglia ritenersi, come madre soltanto, la signora Caramanlaki, per la sua nazionalità ottomana, men capace a supplire all' incapacità dei suoi figliuoli, nulla vieta, tutto anzi autorizza questo collegio, poste le sopra fatte considerazioni, a conferirle agli effetti concomitanti e futuri di questo giudizio anche la veste di curatrice speciale dei minori. Il vincolo di natura sarà dunque per lei, in quanto donna ottomana e meno capace, rafforzato, se pur ve n' è d' uopo nell' interesse dei *suoi figliuoli*, dal mandato conferitole dal collegio giudicante: cui nulla vieta, tutto anzi impone, di far cadere proprio su lei la sua scelta (articoli 3, 6, 10, 12, disp. prel. cod. civ.; 3, 135, 136, 168, 184, 220 2.° cap. 224, 2.° capov. 226, 227 c. c. 36 c. p. c.; 166, 167 Legge Consolare 28 gennajo 1866 N.° 2804).

Sulle restanti questioni:

« Si osserva che, dopo quanto fu precedentemente osservato sull'indole dell'azione e sul momento attuale del pensiero giuridico e legislativo circa il sacro dritto degli alimenti ai figli naturali nelle ipotesi dello art. 193 del Codice vigente, e posta la ormai costante unanimità della dottrina e della giurisprudenza pur sopra accennata, e del resto non disconosciuta dalla difesa del convenuto, di parificare al riguardo la condizione del figlio naturale non riconosciuto a quella dell'adulterino o incestuoso, ogni ulteriore dissertazione in proposito sarebbe altrettanto oziosa quanto inutile: nulla potendo aggiungere o togliere a quanto autorevolmente ne fu detto e scritto.

« Basterà dunque riaffermare, perchè non s'incorra in difetto di motivazione, che per lo spirito e la lettera della legge, per la finalità cui s'informò, pei precedenti storici succennati, perchè nessun contrario precetto legislativo ne impone o consente soltanto il divieto (e ve ne sarebbe stato ben mestieri, di fronte ad un così

imprescindibile diritto di natura) non può il collegio non dividere pienamente la stessa convinzione; e deve nel caso specifico senz'alcun riguardo al loro stato civile, e dato pure che questo fosse diverso da quel che appare, non preoccuparsi del mancato riconoscimento legale per negar loro gli alimenti se *esplicita* ne risulti la paternità invocata dalle lettere esibite ad affermarla.

« In proposito di che vi sarà forse mestieri di ripetere in dritto anche sulla falsa riga della più costante dottrina e giurisprudenza patria, che la parola « *esplicita* », appunto perciò sostituita alla « *espressa* » del codice Albertino, non possa, non debba significare che la dichiarazione di paternità dovess' essere *formale* per termini e sostanza, tale cioè da non mancarle che il solo notaio?

« Vi sarà forse mestieri di ripetere, sulla falsa riga istessa, che la parola « *risulti* » sostituita al « *dipenda* » dei numeri precedenti dello stesso articolo, importa che non si disconobbe, appunto in quel senso, che quella che per pensiero legislativo fu *confessione* più che riconoscimento formale, potesse apparire al giudice anche da un complesso di fatti ed affermazioni *esplicitamente risultanti* da più scritture?

« Si dovrà forse ripetere col nostro Supremo Collegio che « *esplicita* » suoni che lo scritto o gli scritti debbano contenere nella forma più completa la *confessione del genitore*, senza bisogno di ricorrere *fuori dell'autografo* ad altri mezzi di convincimento?

« E, data la spontaneità della dichiarazione di fronte al fatto del mancato e forse non mai voluto riconoscimento, può forse tal fatto ritorcersi contro il figlio reclamante dall'erede del genitore, quando è certo che a presunzion di colpa questi se fosse in vita, anche nolente, sarebbe per dritto di natura dalla legge forzato agli alimenti per quella confessione dimandatagli?

« E non sarà dunque sufficiente al risultamento di quell'esplicita dichiarazione, come lo stesso supremo Collegio osservò, *qualunque scritto, anche frammentario e non firmato, purchè riconosciuto autentico, fatto eziandio senza deliberato proposito di emettere una formale dichiarazione di paternità?*

*
* *

« Che se così è, basta leggerle soltanto le molte lettere esibite dall'attrice (della cui autenticità, non formalmente impugnata,

non è ormai più dato di dubitare) perchè ne risulti *evidente*, *esplicita*, *manifestissima* l'eloquenza della paternità.

« Essa precede, accompagna e segue nei *pascià*, *pedià*, nelle molteplici cure ed ansie che per essi si manifestano, consigliano od impongono, ciascuno dei due figliuoli dal loro concepimento attraverso i primi vagiti, il battesimo, le cuffiette o vesti, l'educazione, il carattere, le monellerie infantili, sino ai primi ed ultimi più recenti malanni.

« E le preoccupazioni di questi per se e loro nelle ultime lettere (74-76) son tutta una rivelazione. « *Sono un vecchio paniere... Spero che i figliuoli stiano bene* » « *non so più che dire! i figliuoli* (o, se così più piaccia, *ragazzi, enfants, pedià*) *ogni tanto malati!.. Pazienza!.. Ecco ora una malattia di cuore che salta fuori!.. Che essi mangino poco, con questo caldo, affinchè non ne sia presa la respirazione e non sia difficile la digestione. Non so più che dire!* »

« E non consentono dubbio alcuno di equivoca o diversa interpretazione quelle lettere.

« E tutte e ciascuna, o che le si prendano insieme, o che le si leggano separatamente, rivelano, col carattere dell'uomo, il sentimento, i doveri, l'affetto del padre.

« Ma l'*evidenza* non ha bisogno di dimostrazione, e l'*esplicito* non consiglia lavorio d'induzione od analisi.

« Si leggano quelle lettere e la convinzione *ne risulterà, prima et ultima facie*, profondissima come l'ebbe, l'ha e deve affermarla con piena e secura coscienza questo collegio.

« Tale essa è (non è forse inutile aggiungerlo) che, non pure nella civile patria d'Albione (dove è risaputo essere consentita la più ampia, incondizionata facoltà di indagini se non si provi l'esistenza dei *plurium constupratorum*), ma in qualsiasi altro paese, come è sperabile del nostro, si giunga a consentir l'indagine ai figliuoli della concubina *more uxorio*, essa non potrebbe che menare alla più ampia, illimitata affermazione di paternità, e non forse pei soli alimenti ».

« Non resta dunque ormai al Collegio che far pieno dritto alla istanza dell'attrice così come essa venne sopra definita e limitata.

« Tenuto infatti conto che quello degli alimenti nella specie sia un *jus singulare* distinto dal dritto ordinario degli alimenti e

dal semplice credito e che adombra quasi il *jus hereditarium* e la riserva successoria, non può non esserne investita, a cautela, tutta la successione del defunto.

« Mentre , posto il rilevantissimo ammontare di questa in un attivo che si aggira intorno ai quaranta milioni di franchi, l' assegno alimentare nella proporzione delle domandate lire sterline mille per ciascuno dei figliuoli raggiungerebbe a mala pena per ciascun anno il cinquantesimo della rendita, che l'erede testamentario, egli stesso milionario, ne conseguirebbe (art. 193, 752 c. c.).

« Non può finalmente il collegio non disporre le cautele domandate, in quanto queste, consentite ed imposte assieme dall' indole vitalizia della concessa pensione e dal fatto di trovarsi i beni ereditari per la maggior parte fuori della giurisdizione di questo Tribunale, son pur consigliate dalla diversa nazionalità dell'erede e dalle molteplici e non certo lodevoli illegalità già da costui potute commettere per immettersi nel possesso della maggior parte dei beni della successione, nonostante per legge personale al defunto, nonchè per lo stesso statuto personale inglese che rimanda alla legge del domicilio (nella specie *italiano del pari* in questo paese di capitolazioni), e deposito di testamento e immissione in possesso nei beni ereditari non avessero potuto dipendere e regolarsi che da leggi italiane e provvedimenti giurisdizionali di questa autorità, salve le eventuali delibazioni dal magistrato inglese. (Articoli 6, 8, 9, 10 disp. prel. c. c., 193 n. 3, 752, 914, 975, 1029, 1785 n. 2 e 3, 1788, 1796, 1797, 1875, 1905 capoverso 1922 cod. civ.; 879, 921 c. p. c.; 106 legge cons. 28 Gennaio 1866 n.° 2804.

« La succumbenza della successione convenuta ne giustifica la condanna alle spese (art. 370 c. p, c.).

« E la clausola può consentirsi in quanto concessa dall'indole della controversia (art. 363, n.i 5, 7, 8 c. detto).

« Per queste ragioni ». *omissis*.